

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-155 del 13/01/2023
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DANA MOTION SYSTEMS ITALIA SRL DI REGGIO EMILIA - UNITA' PRODUTTIVA VIA MASACCIO N.3
Proposta	n. PDET-AMB-2023-152 del 12/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.368/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl" – Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl**" avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1** - Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via Masaccio n.3** concernente l'attività di verniciatura argani e loro assemblaggio, acquisita agli atti di ARPAE ai PG/185997 del 22/12/2020 e PG/188717 del 29/12/2020 e la documentazione integrativa acquisita agli Atti con PG/15819 del 01/02/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che relativamente alla matrice scarichi idrici la sopra richiamata domanda di AUA è relativa alla richiesta del titolo abilitativo per un punto di scarico S1, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque reflue di condensa dei compressori e le acque di rigenerazione del sistema di addolcimento a servizio della cabina di lavaggio per l'impianto di verniciatura;

Viste le integrazioni acquisite al PG/15819 del 01/02/2022 con cui la Ditta, relativamente ai reflui adducanti al punto di scarico S1, ha specificato di chiedere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per caratteristiche quali/quantitative poiché rispettano i valori limite fissati nella Tabella 1 al Capitolo 5 della DGR 1053/2003;

Preso atto altresì che, relativamente alle acque utilizzate per usi industriali (lavaggio e verniciatura) la Ditta, nella documentazione presentata, dichiara che le stesse non sono soggette a scarico in quanto vengono raccolte in apposite cisterne per essere successivamente smaltite come rifiuti ai sensi della normativa vigente;

Tenuto conto che le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, unitamente alle acque di un addolcitore aziendale dedicato al trattamento delle acque ad uso civile, trovano recapito nella pubblica fognatura depurata nel punto di scarico denominato S2 e che tali acque reflue, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in

pubblica fognatura; tali acque reflue non necessitano di autorizzazione espressa e non verranno pertanto ricomprese nella presente Autorizzazioni Unica Ambientale;

Tenuto conto altresì che, relativamente alle acque meteoriche provenienti dal piazzale esterno allo stabilimento, sul quale non vengono svolte attività "sporcanti", e dalle coperture dell'edificio, la Ditta, nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUA PG/185997 del 22/12/2020, dichiara che le stesse non sono assoggettabili alla disciplina della D.G.R. Emilia-Romagna 286/2005; tali acque non sono pertanto soggette ad autorizzazione espressa e non sono ricomprese nella presente Autorizzazione;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla osta del Comune di Reggio Emilia al PG/31051 del 24/02/2022, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali assimilati qualitativamente ai domestici, in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n. RT002214-2022-P del 11/02/2022;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

determina

- 1) di dare atto che, come da nulla osta comunale PG/31051 del 24/02/2022 in premesso indicato, le acque reflue di condensa dei compressori e le acque di rigenerazione del sistema di addolcimento a servizio della cabina di lavaggio per l'impianto di verniciatura, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;
- 2) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Masaccio n.3**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate quali/quantitativamente alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/2003.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale prot.n.43919/243/2014 del 22/07/2014 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "BREVINI POWER TRANSMISSION Spa", volturata dapprima a favore della Ditta "DANA BREVINI Spa" con DET-AMB-2018-2379 del 16/05/2018 e successivamente a favore della Ditta "DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl" con DET-AMB-2019-2386 del 20/05/2019;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl"** è autorizzata a svolgere l'attività di **verniciatura di argani e loro assemblaggio** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via Masaccio n.3** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

Il consumo massimo teorico di solvente annuo, relativo ad una attività di progetto su 230 giorni/anno, espresso è fissato in **5480 Kg**;

Valore Limite di Emissione Diffusa:	25%	di input di solvente
Valore limite di emissione verniciatura:	100	mgC/Nmc
Valore limite di emissione lavaggio:	75	mgC/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	OLIATURA	9000	7,5	24	Materiale Particellare COV (come COT)	< 10 < 100	
E2	CABINA DI LAVAGGIO	10000	7,5	24	Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (come PO4) Ammoniaca (come NH3) COV (come COT)	< 5 < 5 < 5 < 75	
E3	RAFFREDDAMENTO	9000	7,5	24	COV (come COT)	< 100	(**)
E4	LOCALE TECNICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E5	FORNO DI COTTURA	1200	7,5	24	Materiale Particellare COV (come COT) Ossidi Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 (*) < 100 < 350 (*) < 35 (*)	
E6	CABINA DI VERNICIATURA	18000	7,5	24	Materiale Particellare COV (come COT)	< 3 < 100	
E7	TUNNEL DI APPASSIMENTO	3000	7,5	24	Materiale Particellare COV (come COT) Ossidi Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 (*) < 100 < 350 (*) < 35 (*)	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E8	CENTRALE TERMICA AD USO CIVILE (245 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E9	CENTRALE TERMICA AD USO CIVILE (1200 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E10	SABBIATRICE	3000	7,5	24	Materiale Particellare	< 10	
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% e si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale.							
(**) Per tale emissione l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, delle sostanze alcaline, del materiale particellare, dei fosfati, dell'ammoniaca, degli ossidi azoto, degli ossidi zolfo e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E9**, che si configura quale impianto di combustione medio, entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E2 (limitatamente al parametro COT) - E5 (limitatamente al parametro COT) – E6 - E7 (limitatamente al parametro COT)** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.
- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E5-E6-E7**.
- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:
 - a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.1 – 2 – 5 (limitatamente al parametro COT) – 6 – 7 (limitatamente al parametro COT) ed una frequenza almeno annuale per l'emissione n.10.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/185997 del 22/12/2020 e PG/188717 del 29/12/2020 e la documentazione integrativa acquisita agli Atti con PG/15819 del 01/02/2022.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta presso lo stabilimento di via Masaccio n.3 in comune di Reggio Emilia svolge l'attività di verniciatura argani e loro assemblaggio. Il ciclo produttivo dell'azienda inizia con il ricevimento della materia prima costituita da componenti, principalmente in acciaio o ghisa, i quali sono sottoposti alle operazioni di montaggio per poter ottenere il prodotto finito (argano). Prima di essere stoccato nel magazzino per poter essere spedito al cliente, possono rendersi necessarie operazioni di verniciatura del prodotto stesso. L'intero ciclo di trattamento e tutte le movimentazioni sono controllate da specifici quadri di comando. Successivamente l'argano viene sottoposto ad un controllo qualità per la verifica delle caratteristiche tecniche e di tutti i parametri necessari al corretto funzionamento del prodotto.

Le acque reflue derivanti dal ciclo produttivo (lavaggio, verniciatura) sono raccolte in apposite cisterne per essere successivamente smaltite come rifiuto e non vengono scaricate in pubblica fognatura.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico S1, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque di condensa dei compressori (circuiti di aria compressa dello stabilimento) e le acque di rigenerazione del sistema di addolcimento a servizio della cabina di lavaggio per l'impianto di verniciatura.

Per le tipologie di reflui industriali di cui sopra la Ditta ha richiesto l'assimilazione alle acque reflue domestiche in base ad equivalenza qualitativa allegando certificati analitici. Il gestore del Servizio Idrico Integrato, che esprime parere di competenza, e il Comune si sono espressi favorevolmente. Tali acque sono pertanto state classificate come acque reflue industriali quali/quantitativamente assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/2006 e del Cap.5 della DGR 1053/2003.

L'acqua di condensa dei compressori, prima di confluire nella rete fognaria adducente allo scarico S1, subisce un pre-trattamento di disoleazione.

In base alle stime di utilizzo, si prevede, uno scarico complessivo di circa 30-40 mc/anno per i sistemi relativi ai compressori industriali sopra esplicitati e di circa 160 mc/anno per l'impianto di addolcimento a servizio dell'impianto di verniciatura.

Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dagli spogliatoi dello stabilimento e dal sistema di addolcimento utilizzato per il mantenimento della qualità dell'acqua idro-sanitaria recapitano in pubblica fognatura nel punto di scarico S2.

Relativamente alle acque meteoriche del piazzale dello stabilimento, sul quale non vengono svolte attività "sporcanti", e delle coperture dell'edificio, la Ditta dichiara che le stesse non sono assoggettabili alla disciplina della D.G.R. Emilia-Romagna 286/2005; tali acque non sono pertanto soggette ad autorizzazione espressa e non sono ricomprese nella presente Autorizzazione.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola allegata alla domanda di autorizzazione PG/188717 del 29/12/2020

Prescrizioni:

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi;
2. I reflui, al punto individuato per il controllo delle acque reflue assimilate alle domestiche, dovranno rispettare i limiti della Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003;
3. Il pozzetto di ispezione, individuato per il controllo dello scarico, deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione;
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione;
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
10. I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura ed i relativi sistemi di trattamento devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
11. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Gestore del SII (IRETI Spa), tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede l'aggiunta degli scarichi degli impianti tecnologici (compressori, addolcitori) a servizio dell'azienda. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione di impatto acustico, da cui risultava il rispetto dei limiti definiti dalla zonizzazione acustica del territorio, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.